



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2201/2018

Roma, 10 luglio 2018

Circolare 44/2018

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP
e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: elenco atti giudiziari impeditivi dell'iscrizione all'albo, come da parere *pro veritate* degli Avvocati Marco Croce e Carlo Piccioli.

Il DM 13 marzo 2018, art. 2, comma 1, lettera c) prescrive che per l'iscrizione all'albo si verifichi la seguente condizione: "nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale".

Quanto sopra potrebbe comportare che qualsiasi soggetto meramente indagato, oppure che si trovi nella condizione di imputato, potrebbe subire un diniego all'iscrizione.

Non ritengo credibile né sostenibile che il Ministero abbia voluto inserire consapevolmente una disposizione così limitante.

Risulta diversamente applicabile la normativa più garantista che segue; per quanto riguarda le sentenze, si debba trattare di sentenze definitive, passate in giudicato.

Ai sensi della delibera n. 917 del 31 agosto 2016 ANAC che si è pronunciata su:

OGGETTO: Richiesta di parere del Ministero della Difesa prot. ANAC n. 112292 del 25.07.2016 - Motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione: AG 33/16/AP.

Le Cause di esclusione – Carichi pendenti

La pendenza di un procedimento penale a carico dell'operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara non è circostanza idonea a ritenere configurata una causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016. Art. 80, d.lgs. 50/2016.

Elenchiamo dunque le solo cause impeditive dell'iscrizione:

1) pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea di durata superiore a tre anni, dai pubblici uffici;

2) sentenza definitiva di condanna (passata in giudicato);



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

- 3) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- 4) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;
- 5) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
- 6) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux